COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

REGOLAMENTO DI

POLIZIA URBANA

Regolamento di Polizia Urbana

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 5
Articolo 1. Finalità 5
Articolo 2. Ambito applicativo 5
Articolo 3. Definizioni 6
Articolo 4. Accertamento delle violazioni 6
TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO 7
Articolo 5. Tutela della pubblica incolumità 7
Articolo 6. Tutela della sicurezza urbana 7
Articolo 7. Tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano 7
Articolo 8. Accensione di fuochi 8
Articolo 9. Emissioni di odori, gas, vapori e fumo 8
Articolo 10. Manutenzione delle facciate degli edifici e delle aree di pertinenza 9
Articolo 11. Minaccia di rovina di fabbricati 9
Articolo 12. Sicurezza dei fabbricati 10
Articolo 13. Decoro dei fabbricati e scritte sui muri 10
Articolo 14. Pulizia del suolo pubblico 10
Articolo 15. Sgombero della neve 11
Articolo 16. Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via 11
Articolo 17. Pulizia dei fossati 11
Articolo 18. Divieto di campeggio libero 12
Articolo 19. Artisti di strada e mestieri girovaghi 12
Articolo 20. Accattonaggio 12
Articolo 21. Colombi 13
Articolo 22. Ripari per pozzi e cisterne 13
TITOLO III – NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO 13
Articolo 23. Specificazioni 14
Articolo 24. Occupazioni di suolo pubblico 14
Articolo 25. Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli 15
Articolo 26. Affissioni e volantini 16
Articolo 27. Occupazioni di sede stradale con ponteggi e accantieramenti 16
Articolo 28. Occupazioni per lavori di pubblica utilità 16
Articolo 29. Occupazioni per attività di riparazione di veicoli 17
Articolo 30. Occupazioni per traslochi 17
Articolo 31. Occupazioni per comizi e raccolta di firme, attività promozionali 18
Articolo 32. Tutela del patrimonio pubblico 18
TITOLO IV- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA 19
Articolo 33. Definizioni 19
Articolo 34. Locali di pubblico spettacolo 19
Articolo 35. Tutela della quiete 19

Articolo 36. Intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi 20
Articolo 37. Strumenti musicali–pubblicità sonora 20
Articolo 38. Allarmi antifurto 21
Articolo 39. Attività produttive rumorose 21
Articolo 40. Sanzioni e provvedimenti 22
Articolo 41. Ordinanze Sindacali e Dirigenziali 26
TITOLO VI–NORME TRANSITORIE E FINALI 26
Articolo 42. Abrogazioni e disposizioni finali 26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico vigente e con le altre norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

a) prevenire ed eliminare pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante un insieme organico di precetti atti a preservare la collettività cittadina da situazioni di danno, malattia, calamità e pericolo anche potenziale, nonché con un insieme di misure atte a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita collettiva e la più ampia fruibilità dei beni comuni;

c) salvaguardare la civile convivenza, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, il decoro del paese, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) contribuire a garantire la protezione del patrimonio artistico, ambientale e culturale cittadino.

2. Ai fini del presente regolamento, per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione, mentre per "sicurezza urbana" si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

4. Nel seguito, con il termine "Regolamento" senza specificazione alcuna si deve intendere il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2. Ambito applicativo

Il presente Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, statuisce norme autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;

b) quiete pubblica e privata;

c) organizzazione e controllo di attività sul suolo pubblico.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze emanate dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dagli operatori della Polizia Locale, dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nonché da altri organi pubblici nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3. Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, in generale, lo spazio urbano tutto, con particolare riferimento:
a) al suolo pubblico, anche eventualmente di proprietà privata, ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara delimitazione della proprietà privata;
b) ai parchi e ai giardini pubblici ed al verde pubblico in genere, fatti salvi gli specifici regolamenti;
c) ai monumenti e alle fontane;
d) alle facciate degli edifici prospicienti la strada e ad ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
e) agli impianti e le strutture di uso comune, insistenti sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
Per spazio pubblico, ai fini della disciplina delle occupazioni di suolo pubblico ogni suolo pubblico ovvero suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, o ancora le strade private aperte al pubblico passaggio in quanto prive di chiara delimitazione della proprietà privata.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende invece l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato; l'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4. Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, sulla base di successivi conferimenti con atto della Giunta Comunale, ad altri funzionari comunali o appartenenti ad enti pubblici ed aziende erogatrici di pubblici servizi, a funzionari delle aziende pubbliche locali o regionali preposte alla sanità e alla prevenzione ambientale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, a personale appartenenti ad altri enti o aziende preposte alla vigilanza.
2. Gli incaricati alla vigilanza di cui al comma 1, possono, nell'esercizio delle loro funzioni, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare rilievi segnaletici e descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario e utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del Regolamento ed al fine dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni alle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazione alcuna, tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 5. Tutela della pubblica incolumità

1. A salvaguardia dell'incolumità pubblica:
a) vasi di fiori, fioriere o altre cose mobili collocate su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza o sulle aperture verso la pubblica via, devono essere convenientemente assicurate contro ogni pericolo di caduta;
b) è vietato apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati, sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possano essere potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone;
c) è vietato depositare combustibili o materiali di facile combustione nelle proprietà private sia in spazi aperti che in luoghi chiusi, se non adottando tutte quelle cautele e prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Articolo 6. Tutela della sicurezza urbana

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, molestia o disturbo.
2. In particolare è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori e passanti.
3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti,anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale appositamente adibito.

Articolo 7. Tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano

1. Ferme restando le disposizioni di legge ed il rispetto del codice penale, a tutela dell'igiene pubblica e del decoro del paese, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato:
a) scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti tovaglie fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio;
b) effettuare il lavaggio di veicoli;
c) sedersi o sdraiarsi per terra recando intralcio, disturbo o pericolo ai pedoni;
d) compiere atti contrari alla pubblica decenza, o che possano recare molestia o provocare disgusto. E' altresì vietato espletare le proprie funzioni fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
e) praticare attività di qualsiasi genere in modo tale che possano creare disturbo alla circolazione, anche pedonale;
f) lanciare oggetti o sostanze di qualsiasi natura contro le persone, che possano provocare disturbo o molestia;

g) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
h) collocare i velocipedi sugli elementi di arredo urbano e comunque in modo tale da costituire intralcio ai pedoni e alla circolazione;
i) lasciare i velocipedi non più idonei alla circolazione in strada, nei centri storici, in luoghi aperti al pubblico passaggio. Sono considerati tali i velocipedi in evidente stato di abbandono in pessimo stato di uso e conservazione o privi di uno o più elementi. Tali velocipedi, in ossequio alla disciplina sui rifiuti, verranno rimossi e conferiti presso un centro di demolizione o di recupero.
j) collocare vasi o arredo urbano nelle vie del centro storico senza la prescritta autorizzazione.

Articolo 8. Accensione di fuochi

1. Su area pubblica è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S. ovvero da altra normativa comunitaria, statale o regionale in materia, su area privata è consentito dare fuoco a stoppie, ramaglie, foglie secche e residui di operazioni di potatura ed estirpazione, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) l'operazione di accensione non potrà comunque avvenire in condizioni meteorologiche avverse, quali presenza di forte vento, ovvero in caso di superamento dei limiti, prescritti dalla legge, in materia di inquinamento atmosferico;
b) il fuoco deve essere acceso ad una distanza non inferiore a 10 metri da edifici, pertinenze, siepi, nonché dalla sede stradale. Inoltre devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, procurando il rispetto delle normative in materia di boschi e di materiale infiammabile;
c) il fumo o i residui della combustione non devono invadere la sede stradale;
d) il fuoco acceso non deve produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, anche per cause naturali;
e) il fuoco deve essere presidiato costantemente fino al completo spegnimento;
f) l'accensione del fuoco è consentita solo dalle ore 7.00 alle ore 10.00 dal lunedì alla domenica.
3. E' vietata qualunque operazione di incenerimento di materiali diversi da quanto previsto.
4. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche, a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate ed autorizzate.
5. L'accensione di fuochi epifanici è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti. In nessun caso è consentita la combustione di materiali inquinanti. L'Amministrazione Comunale, anche in relazione alle norme del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni potrà imporre, in via generale o specifica, divieti, limitazioni, prescrizioni e monitoraggi anche a cura e spese dell'autorizzato.

Articolo 9. Emissioni di odori, gas, vapori e fumo

1. É vietata l'emissione e la diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi o molesti che si propaghino su area pubblica.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente, alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
a. alimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore;
b. nei mercati e nelle fiere, con dispositivi dotati di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico;
c. alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;

d. su specifica autorizzazione dell'ufficio competente, in deroga a quanto sopra, su richiesta presentata dall'avente titolo per comprovate esigenze.

Articolo 10. Manutenzione delle facciate degli edifici e delle aree di pertinenza

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, dalle norme del codice della strada e dalle norme del codice penale, a salvaguardia della sicurezza, del decoro e dell'immagine urbana, tutti gli immobili, le cui facciate siano prospicienti sulla pubblica via o comunque siano visibili dalla medesima, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e decoro. Qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono, degrado ovvero pericolo delle facciate di cui sopra, il Responsabile del Settore Tecnico competente in materia di edilizia privata, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle medesime, al fine di garantire lo stato di conservazione richiesto dal presente comma.
2. Gli infissi, le ringhiere, le grondaie e gli elementi aggettanti dei fabbricati devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e convenientemente assicurati in modo da evitarne il pericolo di caduta sul suolo pubblico; egualmente devono essere assicurati, contro ogni rischio di caduta, eventuali oggetti mobili. Le terrazze devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione evitandone l'utilizzo, salvo casi eccezionali e comunque per periodi limitati, come deposito di rifiuti.
3. Lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico è vietato. E' fatto obbligo di verificare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e dei pluviali, al fine di evitare lo scolo delle acque meteoriche sul suolo pubblico.
4. Nei giardini e nei cortili dei fabbricati, nelle aree libere comprese quelle inedificate, è fatto obbligo di non lasciare in deposito materiali di qualsiasi natura, tali da offrire rifugio ad animali che siano potenziali vettori di malattie o che comunque siano potenzialmente pericolosi sotto il profilo igienico - sanitario. E' fatto obbligo altresì di mantenere le aree in questione pulite da rifiuti e da piante infestanti attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare, oltre agli inconvenienti di cui sopra, il possibile rischio di propagazione di incendi ed il ristagno delle acque.
5. I proprietari di immobili disabitati dovranno attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni di animali o persone, sbarrando efficacemente, all'occorrenza con solida chiusura ermetica, tutti gli accessi comprese le finestre.

Articolo 11. Minaccia di rovina di fabbricati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere qualsiasi edificio e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. É fatto obbligo ai proprietari di immobili o a chi ne ha la disponibilità, nonché agli amministratori di condomini di segnalare tempestivamente con appositi mezzi e accorgimenti, a salvaguardia della pubblica incolumità, ogni tipo di pericolo che possa derivare dallo stabile stesso.
3. Qualora si verifichino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di parti di edificio, i soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.
4. In caso di pericolo imminente, gli uffici comunali preposti adotteranno i provvedimenti occorrenti per la tutela della pubblica incolumità, mediante transennamento e/o delimitazione dell'area, dandone avviso agli interessati, i quali entro 5 giorni dovranno provvedere autonomamente alla delimitazione dell'area interessata dal pericolo con mezzi propri. In caso di inerzia, verranno addebitate le spese relative all'occupazione di suolo pubblico, secondo le tariffe previste dal vigente Regolamento Canone Unico Patrimoniale, e le eventuali spese per il noleggio delle transenne.

5. Il Responsabile Comunale Settore Assetto Territorio competente in materia di edilizia privata provvederà ad emettere un'ordinanza di ingiunzione, impartendo le disposizioni opportune, affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo altresì le opere di riparazione da eseguirsi. In caso di inottemperanza nei termini stabiliti si procederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, con addebito delle spese a carico degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Articolo 12. Sicurezza dei fabbricati

1. Tutti gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico - sanitario, della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
2. È fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.
3. È vietata altresì la dimora in locali non destinati a tale uso o abitati da un numero eccessivo di persone, determinato con riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di igiene dei fabbricati, con riferimento all'agibilità tecnica, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e/o di cose.
4. L'accesso a fabbricati non abitati e/o non utilizzati e alle relative aree di pertinenza deve essere impedito a cura e spese dei proprietari.

Articolo 13. Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Gli immobili le cui facciate siano prospicienti sulla pubblica via o comunque siano visibili dalla medesima, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e decoro, ferme restando le disposizioni previste in materia dal Regolamento Edilizio Comunale, nonché le altre norme previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, non facenti parte dell'impianto originario dell'edificio ovvero autorizzati.
3. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati. L'Amministrazione Comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
4. Qualora si tratti di scritte a contenuto politico o blasfeme o contrarie alla pubblica decenza verrà fissato un termine perentorio dall'autorità competente e in caso di inadempienza o di impossibilità dell'obbligato, l'Amministrazione Comunale provvederà, in via d'urgenza, alla copertura o cancellazione o oscuramento delle medesime.

Articolo 14. Pulizia del suolo pubblico

1. I gestori dei locali di esercizi pubblici, commerciali e delle aree mercatali e di qualsiasi altro luogo di ritrovo, devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali rifiuti derivanti dalle rispettive attività compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi riconducibili agli avventori e clienti del proprio locale.
2. Gli stessi gestori devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di appositi contenitori per la raccolta di rifiuti provenienti dalla propria attività o comunque alla stessa connessi.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture/arredi collocati, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla pulizia del suolo occupato e di quello immediatamente circostante al termine dell'orario di apertura e, comunque, quando se ne ravvisi la necessità.

Articolo 15. Sgombero della neve

1. I proprietari o conduttori degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà o in conduzione, prospicienti le strade e le aree pubbliche o ad uso pubblico anche quando le basse temperature lo rendano necessario, eventualmente attraverso lo spargimento di sale antigelo.
2. In caso di precipitazioni nevose i proprietari, i detentori e gli amministratori, a qualsiasi titolo, di edifici di qualunque natura prospicienti le strade e le aree pubbliche o ad uso pubblico devono provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai tratti di marciapiede e passaggi pedonali, per tutta la lunghezza dei medesimi o provvedere con idoneo materiale a eliminare il pericolo.
3. I suddetti soggetti devono altresì provvedere alla rimozione degli accumuli di neve e dei ghiaccioli formatisi e a rischio di caduta su strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico da gronde, balconi, terrazzi, davanzali, tetti, dai rami delle piante o altre sporgenze.
4. E' vietato ammassare la neve ed il ghiaccio derivante da tali operazioni in cumuli che creino problemi di fruibilità ad infrastrutture, attrezzature ed elementi di pubblico utilizzo, come, a titolo esemplificativo, cassonetti per la raccolta dell'immondizia, cabine elettriche, *ecc.*

Articolo 16. Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

1. I proprietari e/o i conduttori di giardini a corredo di edifici di qualsiasi natura e/o di aree boschive, di campi coltivati e/o di orti, situati nell'ambito del territorio comunale, hanno l'obbligo di mantenere sotto controllo la vegetazione di qualsiasi natura in crescita evitando, per motivi di decoro o igiene urbana, la proliferazione delle piante erbacee, arbustive e arboree che possano divenire ricettacolo di insetti, muridi (es. ratti, topi), rettili ed altri animali.
2. Sono ammesse sporgenze di rami purché da un'altezza superiore a m.2,70, al di sopra del marciapiede e a m.5,50, se sporgenti sopra la carreggiata, salvo che non oscurino i fari della pubblica illuminazione.
3. Le siepi ubicate in corrispondenza di curve ed intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente, qualora siano caduti su suolo pubblico.
5. L'amministrazione comunale potrà imporre lo sfalcio delle piante erbacee e la potatura delle piante arboree attraverso specifica ordinanza previo l'invio di una diffida allo sfalcio ed alla potatura anzidetti.

Articolo 17. Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale o personale di godimento sui terreni devono mantenere, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade, in condizioni di funzionalità ed efficienza:
a) le condotte di cemento o altro materiale sottostanti i passi privati;
b) entrambe le sponde e l'alveo dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o ad uso pubblico.
2. L'amministrazione comunale potrà imporre l'esecuzione delle opere necessarie e la rimozione, con messa a norma, attraverso specifica ordinanza previo l'invio di una diffida all'esecuzione delle anzidette opere e/o all'anzidetta rimozione, con messa a norma. In caso di inottemperanza alla citata ordinanza l'amministrazione comunale provvederà ad eseguire direttamente le operazioni necessarie, con addebito delle spese all'interessato.

Articolo 18. Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio comunale di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o ripari di fortuna, al di fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte e comunque per i tempi stabiliti. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. Con apposita ordinanza il Sindaco può disporre lo sgombero delle aree in relazione alle specifiche situazioni, in conformità alla legge.

Articolo 19. Artisti di strada e mestieri girovaghi

1. Per artisti di strada e mestieri girovaghi si intende chi svolge un'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea o apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è rimesso alla libera offerta dello spettatore, fatte salve le norme in materia fiscale e tributaria. I soggetti che svolgono queste attività non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S.
2. Gli artisti di strada e chi pratica un mestiere girovago possono esercitare le loro attività solo sulle aree destinate alla circolazione pedonale, non comprese in zone soggette a salvaguardia, non soggette alle disposizioni in materia di occupazione, soltanto alle seguenti condizioni:
a) orario di svolgimento tra le ore 10 e le ore 23;
b) durata massima: 60 minuti nello stesso luogo. Per "stesso luogo" si intende la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua;
c) non devono essere utilizzati strumenti di amplificazione fissi, essendo consentiti solo strumenti di amplificazione mobili di bassa emissione sonora;
d) devono essere rispettate le disposizioni per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale;
e) deve essere curato il decoro e la pulizia dei luoghi. Eventuali animali al seguito non dovranno provocare danni, spavento ai passanti, non potranno essere sfruttati per suscitare compassione, dovranno essere tenuti con ogni cura ed in buone condizioni di salute;
f) non si deve speculare sull'altrui credulità o pregiudizio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili);
g) non deve essere proposta la vendita di merci, prodotti o servizi di qualsiasi genere o titolo;
h) il posizionamento deve essere tale da non arrecare disturbo alle attività commerciali o ai pubblici esercizi presenti.
3. L' amministrazione comunale può stabilire, anche in deroga, diversi orari o prescrizioni per lo svolgimento delle attività, in relazione alla stagione, al luogo o alla particolarità dell'attività.

Articolo 20. Accattonaggio

1. Ferma restando l'eventuale applicazione della legge penale, ove ne ricorrano i presupposti, è vietata qualsiasi forma di accattonaggio, effettuata in maniera molesta, petulante o comunque fastidiosa per le persone, ovvero simulando deformità o malattie, con impiego di minori, anziani, disabili o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, nell'ambito delle strade e delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e qualora l'attività stessa esplichi i suoi effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
2. Fatte salve le norme in materia di benessere animale è vietato in ogni caso l'accattonaggio:
a) alle intersezioni stradali;

b) nelle aree adibite a parcheggio;
c) nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore storico architettonico, le case di cura e comunque le strutture sociosanitarie e sanitarie;
d) davanti ed in prossimità dei cimiteri e dei luoghi di culto;
e) all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato;
f) effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio.
3.E' in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori di diciotto anni e/o con sfruttamento di animali.
4. In ogni caso è sempre prevista la sanzione accessoria della confisca del denaro provento della violazione, nonché dei materiali e delle attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio, ai sensi dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Gli organi di polizia procedono al sequestro cautelare amministrativo di dette cose, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, in concomitanza con l'accertamento e contestazione della violazione.

Articolo 21. Colombi

1. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di un immobile, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, di dotare gli edifici di idonei dissuasori, schermature o altri mezzi, al fine di impedire lo stazionamento o la nidificazione dei colombi e gabbiani.
2. I proprietari di immobili, abitati o meno, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, cantine, solai, sottotetti, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città e dai gabbiani come aree di nidificazione o riparo non occasionale, facendo attenzione a non rinchiudere esemplari nelle strutture.
3. I proprietari di immobili infestati dai colombi o dai gabbiani sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
4. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di piccioni, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, per ridurne il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai piccioni allo stato libero. E' fatta salva la possibilità di somministrare cibo in apposite aree attrezzate, specificatamente individuate dall'Amministrazione con idonea cartellonistica;
5. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 l'amministrazione comunale potrà porre ai proprietari la pulizia dell'area e la messa in sicurezza attraverso specifica ordinanza comunale.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al Regolamento Comunale sulla Detenzione e la Tutela degli Animali, approvato con D.C.C. n.3 del 20.02.2023.

Articolo 22. Ripari per pozzi e cisterne

1. I proprietari ed i titolari dei diritti di godimento di terreni privati su cui insistono pozzi, cisterne e vasche, diverse dalle piscine per nuoto e balneazione, devono munire tali strutture di bocche con parapetto e di copertura o altri ripari atti ad impedire la caduta all'interno di persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
3. L'amministrazione comunale potrà imporre ai proprietari la messa in sicurezza di tali infrastrutture e manufatti attraverso specifica ordinanza.

TITOLO III – NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Articolo 23. Specificazioni

1. In relazione anche alle definizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, le occupazioni di aree e spazi pubblici si distinguono in:

a. temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, carico o scarico con eventuale deposito temporaneo di materiali nelle vicinanze di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché lavori di manutenzione di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili e a tale scopo il titolare della concessione / autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza;

b. permanenti: sono tali quelle occupazioni effettuate con atto di concessione od autorizzazione di durata superiore all'anno, nonché quelle di durata permanente, costituite da occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, passi ed accessi carrai.

2. Qualora le disposizioni contenute nell'autorizzazione o concessione non vengano rispettate, è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'applicazione delle sanzioni del presente regolamento, con recupero dell'eventuale tassa o canone non corrisposto. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e, allo scadere dell'autorizzazione, restituito libero da ogni struttura ed indenne. Qualora per cause accidentali si siano verificati danneggiamenti al suolo o ad un qualsiasi manufatto, il titolare dell'autorizzazione o concessione è obbligato al ripristino immediato a propria cura e spese, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri sostenuti ai soggetti obbligati.

Articolo 24. Occupazioni di suolo pubblico

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento del Canone Unico Patrimoniale, qualsiasi occupazione di spazi od aree pubbliche con mezzi o strutture, è soggetta alla preventiva autorizzazione o concessione dell'Autorità Comunale e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite; anche le occupazioni degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, sono soggette alla predetta autorizzazione o concessione.

2. Sull'area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

3. Le autorizzazioni di occupazione con pedane ed impianti amovibili, tavolini, sedie, deposito merci, passi carrai, senza realizzazione di opere edilizie, sono concesse, fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, nel rispetto delle esigenze di estetica, decoro e viabilità delle località che si demandano di occupare, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. che l'occupazione non risulti di intralcio al libero transito delle persone e dei veicoli;
b. che l'occupazione non leda diritti di terzi;
c. che vengano assolti gli oneri di pagamento relativi all'occupazione richiesta;
d. che la concessione si intenda per ogni effetto sempre revocabile;
e. che l'occupazione, qualora ospitante generi alimentari, rispetti la normativa igienico- sanitaria in materia.

4. Durante il corso dell'esercizio delle autorizzazioni di occupazione di suolo ed aree pubbliche, l'Autorità Comunale competente potrà prescrivere le modalità e le modificazioni che a giudizio della Pubblica Amministrazione risultassero opportune nei riguardi della sicurezza, del decoro e dell'estetica. L'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati nei termini stabiliti, produrrà la decadenza delle relative concessioni.

5. La concessione si intenderà di pieno diritto revocata se l'occupazione non verrà direttamente esercitata dal concessionario o ne venga cambiata la destinazione.

6. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli stradali, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato

alla pubblica visibilità.
7. E' fatto obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione in originale e di esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.
8. É sempre richiesta l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli a fini propagandistici o pubblicitari.
9. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, sono subordinate al preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini od aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
10. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione, anche in relazione alla quiete pubblica, o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.
11. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata.
12. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.

Articolo 25. Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono utilizzare, agli impianti elettrici e con l'indicazione di un rappresentante dei promotori responsabile per gli adempimenti di cui al successivo comma 5. Il richiedente è tenuto altresì a munirsi di ogni altro atto autorizzativo previsto dalle norme.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico, a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora per la particolarità della pavimentazione, possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata.

L'Amministrazione Comunale può, per determinate manifestazioni da essa stessa promosse, provvedere a specifica regolamentazione che disciplini le occupazioni di suolo pubblico, nonché le altre attività connesse alle manifestazioni, con particolare riferimento a:
a) norme sulle occupazioni di suolo pubblico interne alla manifestazione;
b) orari relativi alla somministrazione di alcolici;
c) orari relativi alle emissioni sonore, anche con riguardo alle norme e prescrizioni contenute nel Piano Comunale di Classificazione Acustica e nel relativo Regolamento Comunale per la disciplina delle

attività rumorose.

Articolo 26. Affissioni e volantini

1. L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti e striscioni ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni delle normative e dei regolamenti vigenti.
2. Volantini, foto o papiri di dimensioni inferiori a quelle previste, utilizzati in occasioni di manifestazioni o festeggiamenti, devono essere rimossi al termine della manifestazione medesima e comunque entro e non oltre le quarantotto ore successive. In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione addebitando le spese di pulizia e/o rimozione agli organizzatori della manifestazione.

Articolo 27. Occupazioni di sede stradale con ponteggi e accantieramenti

1. Chiunque esegue, su spazio pubblico o privato, lavori di qualsiasi genere che producano stillicidio, schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area ed adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura, ecc.).
2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché nebulizzazioni di polveri.
3. I manufatti dipinti o verniciati di fresco devono essere ben segnalati e/o delimitati, al fine di evitare danni ai passanti.
4. Se non diversamente previsto dal Regolamento Edilizio, gli accantieramenti allestiti nel centro storico devono essere recintati per un'altezza minima di tre metri dal suolo con una struttura di contenimento da identificare tra una delle seguenti tipologie:
    a. -Struttura in rete elettrosaldata, autoportante, rivestita in tela tipo juta;
    b. -Assito con assi verticali nuove o ricoperto con tela tipo juta bianca;
    c. -Assito in pannelli fibro–legnosi, verniciato e inalterabile agli agenti atmosferici;
    d. -Altri sistemi simili a quelli sopra descritti che garantiscano comunque il decoro del cantiere, stante la particolarità del centro storico stesso.

5. Qualora venga occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche.
6. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche od uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente, sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
7. Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per le aree occupate per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo.

Articolo 28. Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di

manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità ovvero in tutti i casi in cui vi sia la manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale per i provvedimenti di viabilità, nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 5 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi, al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di assoluta urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo posta elettronica certificata, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

4. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'Ufficio Comunale competente, attraversamenti di suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero comunque di proprietà comunale ancorché non aperto alla circolazione veicolare, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti, serbatoi, o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà comunale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei pedoni e dei veicoli, garantendo l'accessibilità alle proprietà pubbliche e private interessate. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'Ufficio Competente.

Articolo 29. Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita, fatti salvi gli interventi di breve durata strettamente necessari a liberare la carreggiata stradale.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozzeria.

Articolo 30. Occupazioni per traslochi

1. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comando di Polizia Locale, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno sette giorni prima dell'effettuazione dell'occupazione. Accertato che nulla osti, la Polizia Locale rilascia l'autorizzazione con le prescrizioni del caso.

2. L'area oggetto di autorizzazione dovrà essere opportunamente segnalata ed identificata con l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e la predisposizione degli accorgimenti a tutela dei pedoni.

Articolo 31. Occupazioni per comizi e raccolta di firme, attività promozionali

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è prioritariamente concessa, previa verifica delle esigenze della circolazione pedonale e della compatibilità generale reciproca delle varie iniziative.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale possono essere individuati luoghi predeterminati per questa tipologia di occupazione, con eventuale riduzione dei termini per la presentazione della domanda.
3. Le attività promozionali a favore di associazioni no profit effettuate senza alcuna struttura fissa possono essere liberamente esercitate solamente negli spazi a ciò destinati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 32. Tutela del patrimonio pubblico

1. Salvo quanto espressamente previsto dal Codice della Strada, dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, a salvaguardia del patrimonio pubblico è vietato:
a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
b) compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano; è altresì vietato spostare i predetti dal luogo di originaria ubicazione;
c) collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline segnaletiche, alberi o altri manufatti pubblici, volantini, locandine, manifesti di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;
d) insudiciare, deturpare, danneggiare o imbrattare con scritte, disegni e figure i monumenti, i muri, le facciate, le porte e gli infissi di edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, le strade, i parapetti dei ponti e qualsiasi manufatto di arredo urbano; in caso di scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o comunque offensive di un credo religioso o contrarie alla pubblica decenza, l'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura d'urgenza e, qualora siano state effettuate su proprietà privata, ne ordinerà la cancellazione;
e) rimuovere, spostare dalla loro sede, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, cassonetti, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
f) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
g) stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti alle affissioni.
h) gettare o abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori adibiti alla raccolta degli stessi, siano essi cestini, cassonetti, o luoghi e/o centri di raccolta preposti.
2. Nei luoghi di notevole rilevanza artistica, storica e culturale è vietato arrecare disturbo di qualsiasi tipo con grida, schiamazzi o altre attività, salvo specifica autorizzazione per eventi autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 33. Definizioni

1. Ai fini delle norme del presente titolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane e viene definito come alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute, nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, comma 1 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico").
2. Per attività rumorose o incomode si intendono tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, il cui utilizzo provoca disturbo, fastidio, molestia. Sono considerate, in ogni caso, incomode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Articolo 34. Locali di pubblico spettacolo

1. Nei locali di pubblico spettacolo (ritrovi, sale da ballo, cinema, ecc.), i suoni devono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quando più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.
3. E' vietato intrattenersi al di fuori dei pubblici esercizi e circoli ricreativi dopo l'orario di chiusura degli stessi vociando o provocando altrimenti disturbo alla quiete pubblica. Il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, modifiche all'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi pubblici, per evitare situazioni dirette o indirette, di disturbo, o pregiudizio del riposo e/o della quiete dei vicini.
4. I gestori di attività di somministrazione alimenti e bevande, in locali aperti al pubblico, di circoli o attività ambulanti, sono tenuti alla pulizia delle aree limitrofe al luogo di vendita, e sono ritenuti responsabili di eventuali danni a cose e persone derivanti da incidenti provocati da rifiuti quali bottiglie di vetro o parti di esse, sedie e quant'altro abbandonato all'esterno del locale.

Articolo 35. Tutela della quiete

1. Nelle abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio, televisivi e simili dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, e nei mesi di giugno, luglio e agosto anche dalle ore 13:00 alle ore 15:00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di beneficenza, celebrazioni, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale, se non diversamente previsto dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. Trovano in ogni caso applicazione le norme previste dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose allegato al Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Articolo 36. Intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi

1. Per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, salvo opportuna insonorizzazione dei locali, ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.
2. Salvo espressa autorizzazione in deroga, è consentito il trattenimento musicale di piano - bar o strumenti similari, inteso come un servizio di musica dal vivo e l'uso di apparecchi radio, stereo, apparecchi musicali senza amplificazione, all'interno dei pubblici esercizi dalle ore 09:00 alle ore 24:00, alle seguenti condizioni:
- Gli apparecchi devono funzionare con livelli sonori moderati, tali che la diffusione sonora non sia udibile all'esterno del locale e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nell'osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamenti eventualmente applicabili, ed in particolare del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose allegato al Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- gli apparecchi devono essere tenuti all'interno dell'esercizio, e non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari, altoparlanti complementari esterni al locale o diffusori mobili con amplificatori incorporati.
3. Salvo espressa autorizzazione in deroga, è consentito nelle pertinenze esterne degli esercizi pubblici il trattenimento musicale eseguito con strumenti musicali a corda non elettrici o con pianoforti senza alimentazione elettrica dalle ore 09:00 alle ore 24:00 alle seguenti condizioni:
- gli apparecchi devono funzionare con livelli sonori moderati, tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nell'osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o i regolamenti eventualmente applicabili ed in particolare del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose allegato al Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari, di altoparlanti, nonché diffusori mobili con amplificatori incorporati.

Articolo 37. Strumenti musicali–pubblicità sonora

1. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke box ed altri simili strumenti od apparecchi, dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Nel territorio comunale è consentita l'effettuazione di pubblicità sonora, entro i limiti del seguente orario:
a. Da maggio ad ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
b. Da novembre ad aprile dalle ore10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
4. La pubblicità stessa è vietata in prossimità di scuole, case di cura, luoghi di culto ed ospedali e il livello di emissione sonora deve essere particolarmente moderato e tale da non essere percepita da una distanza superiore a m 50 dalla fonte.

Articolo 38. Allarmi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) della L.nr.447/95 e dal Codice della Strada, i sistemi di allarme acustico antifurto, esclusi quelli apposti sui veicoli per i quali si applicano le disposizioni previste dal Codice della Strada, collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da avere un funzionamento continuativo non superiore a tre minuti per un tempo massimo complessivo di 15 minuti.
2. Chiunque utilizzi un allarme acustico antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme. I sistemi d'allarme non dovranno arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, nel caso in cui si verifichino condizioni anomale di funzionamento dei sistemi di antifurto installati sui veicoli, che creino disagio alla collettività, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia anche al fine di consentirne un eventuale disattivazione; le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore e/o proprietario del veicolo.
4. Analogamente, in caso di anomalo funzionamento di allarmi antifurto installati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e di qualunque altro luogo, che creino disagio alla collettività, potranno essere messe in atto appropriate procedure per porre fine al perdurare del disturbo o dell'allarme ingiustificato; le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione saranno poste a carico del trasgressore o di chi ha, a qualsiasi titolo, la materiale disponibilità dell'immobile su cui è installato l'antifurto.

Articolo 39. Attività produttive rumorose

1. Nel centro abitato è vietato esercitare professioni, arti, industrie ed attività rumorose o altrimenti incomode e in particolare l'uso di macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.), fuori dagli orari e dai giorni sotto indicati:

a. Dal 01 ottobre al 31maggio:
- Nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00
- Nei giorni festivi alle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20.00

b. Dal 01 giugno al 30 settembre:
- Nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore16:00 alle ore 22.00
- Nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00

2. Dalle ore 20:00 alle ore 07:00, nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente comma si rimanda al Regolamento Comunale Attività Rumorose D.C.C. n.24 del 29/11/2006.
4. Alle prescrizioni previste nel presente articolo sono soggetti anche i lavori di edilizia e di manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione e i lavori di ristrutturazione di esercizi pubblici, di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 40. Sanzioni e provvedimenti

1. La violazione delle singole disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, e salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa per essa determinata in via generale ed astratta nella sottostante tabella.

Norma violata	Sanzione amministrativa principale (pagamento di una somma)	Sanzione amministrativa accessoria
Articolo 5. Tutela della pubblica incolumità comma 1, tutte le lettere	Da € 25,00 a € 150,00	
Articolo 6. Tutela della sicurezza urbana comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	
Articolo 6. Tutela della sicurezza urbana comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	
Articolo 6. Tutela della sicurezza urbana comma 3	Da € 100,00 a € 600,00	A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco potrà ridurre, per un periodo di tempo determinato, l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone ed in caso di persistenza di fenomeni di disagio potrà sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzativo o altro titolo eventualmente posseduto per l'esercizio dell'attività ed eventualmente chiudere i locali per un periodo di tempo determinato in relazione alla gravità degli episodi e, comunque, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni, senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
Articolo 7. Tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano	Da € 25,00 a € 150,00	
Articolo 8. Accensione di fuochi	Da € 50,00 a € 300,00	
Articolo 9. Emissioni di odori, gas, vapori e fumo	Da € 25,00 a € 150,00	
Articolo 10. Manutenzione delle facciate degli edifici e delle aree di pertinenza	Da € 50,00 a € 300,00	Alla contestazione della violazione può conseguire l'emissione di apposita ordinanza da parte del Dirigente Comunale competente in materia di edilizia privata per il ripristino delle

		condizioni ottimali di manutenzione.

Articolo 11. Minaccia di rovina di fabbricati	Da € 100,00 a € 600,00	Alla contestazione della violazione può conseguire l'emissione di apposita ordinanza da parte del Dirigente Comunale competente in materia di edilizia privata per il ripristino delle Condizioni ottimali di manutenzione.
Articolo 12. Sicurezza dei fabbricati	Da € 100,00 a € 600,00	Alla contestazione della violazione può conseguire l'emissione di apposita ordinanza da parte del Dirigente Comunale competente in materia di edilizia privata per il ripristino delle condizioni ottimali di sicurezza.
Articolo 13. Decoro dei fabbricati e scritte sui muri Commi 2 e 4	Da € 100,00 a € 600,00	Rimessa in pristino a carico del trasgressore.
Articolo 14. Pulizia del suolo pubblico Commi 1 e 3	Da € 25,00 a € 150,00	Alla contestazione della violazione può conseguire l'emissione di apposita ordinanza da parte del Dirigente Comunale competente in materia di ambiente per il ripristino delle condizioni precedenti.
Articolo 15. Sgombero della neve	Da € 25,00 a € 150,00	
Articolo 16. Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via	Da € 50,00 a € 300,00	In sede di contestazione dell'illecito l'organo di polizia provvede alla diffida sotto comminatoria di denuncia per violazione dell'art.650 C.P. per motivi di sicurezza pubblica.
Articolo 17 Pulizia dei fossati	Da € 100,00 a € 600,00	In caso di inottemperanza alla diffida per l'esecuzione, si procederà d'ufficio, a cura e spese del proprietario, tramite ordinanza del Dirigente competente.
Articolo 18. Divieto di campeggio libero	Da € 50,00 a € 300,00	Intimazione, nel verbale di contestazione, di allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli successivamente destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 18. Le eventuali spese di intervento e di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza medesima.
Articolo 19. Artisti di strada e mestieri girovaghi	Da € 50,00 a € 300,00	In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo o l'attività non regolare. In caso di inottemperanza all'ordine impartito, si

		procederà per violazione delle disposizioni dell'art.650 del Codice Penale.
Articolo 20 Accattonaggio	Da € 50,00 a € 300,00	Sono fatte salve le sanzioni accessorie previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
Articolo 21 Colombi comma 1	Da € 100,00 a € 600,00	Alla contestazione della violazione si procede a riportare sul verbale la diffida per l'esecuzione; a seguito della mancata esecuzione si procede alla esecuzione d'ufficio, a cura e spese del proprietario dell'immobile, tramite ordinanza del Dirigente competente per l'edilizia privata.
Articolo 22 Pozzi e cisterne	Da € 100,00 a € 300,00	L'amministrazione comunale potrà imporre l'esecuzione delle opere necessarie e la rimozione, con messa a norma, attraverso specifica ordinanza previo l'invio di una diffida
Articolo24. Occupazioni di suolo pubblico	Da € 100,00 a € 600,00	Rimessa in pristino. Alla contestazione della violazione si procede a riportare sul verbale la diffida per la rimessa in pristino.
Articolo25. Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli comma4	Da € 100,00 a € 600,00	Rimessa in pristino. Alla contestazione della violazione si procede a riportare sul verbale la diffida per la rimessa in pristino.
Articolo 26 Affissioni e volantini	Da € 50,00 a € 300,00	
Articolo 27. Occupazioni di sede stradale con Ponteggi e accantieramento	Da € 100,00 a € 600,00	Rimessa in pristino.
Articolo 28 Occupazioni per lavori di pubblica utilità	Da € 100,00 a € 600,00	Rimessa in pristino.
Articolo 29 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	Qualora l'attività di carrozzeria avvenga al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. In caso di spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00.	Rimessa in pristino. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento Comunale Canone Unico.
Articolo 30	Da € 100,00 a € 600,00	Rimessa in pristino.

Occupazioni per traslochi		
Articolo 31 Occupazioni per comizi, raccolta firme, attività promozionali (Comma 3)	Da € 25,00 a € 150,00	Immediata cessazione dell'attività.
Articolo 32 Tutela del patrimonio pubblico	Da € 25,00 a € 150,00	
Articolo 34 Locali di pubblico spettacolo (intero)	Da € 200,00 a € 1.200,00	Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
Articolo 35 Tutela della quiete (intero)	Da € 100,00 a € 600,00	Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
Articolo 36 Intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi	Da € 200,00 a € 1.200,00	Il trasgressore è tenuto a cessare Immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite
Articolo 37 Strumenti musicali–pubblicità sonora	Da € 50,00 a € 300,00	
Articolo 38. Allarmi antifurto	Da € 50,00 a € 300,00	
Articolo 39. Attività produttive rumorose	Da € 100,00 a € 600,00	Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

2. Alla contestazione della violazione alle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.In particolare per quanto riguarda l'estinzione della sanzione pecuniaria, è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, oltre alle spese di procedimento. Inoltre entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente competente in materia, scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione personale.

3. Il pagamento della somma dovuta dovrà essere effettuato dal responsabile o dall'obbligato in solido con le forme specificate nel verbale e previste eventualmente da specifici atti organizzativi, indicando il nome dell'interessato, il numero del verbale (se presente), la data dell'accertamento, in ogni caso con riferimenti chiari al verbale di accertamento.

4. Qualora dalla violazione di norme del presente Regolamento, o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, é tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria grava su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, risponderà come obbligato in solido ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della Legge n. 689/1981, la stessa persona giuridica.

5. Qualora le norme del presente Regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria corrispondente all'obbligo di ripristino

dello stato dei luoghi, di sospensione o cessazione di una determinata attività illecita o di rimozione di un'opera abusiva, nel verbale di accertamento della violazione verrà intimato di provvedere agli obblighi di cui sopra entro il temine massimo di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale medesimo. In caso di inottemperanza nel termine indicato, l'ufficio comunale competente provvederà ad emettere specifica ordinanza con cui viene disposto un termine perentorio entro cui provvedere all'esecuzione dell'obbligo inadempiuto. Decorso inutilmente detto ulteriore termine, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al successivo recupero delle somme anticipate con ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo. L'inadempiente verrà altresì deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale qualora ne ricorrano i presupposti.

6. Fatti salvi gli specifici poteri d'ispezione garantiti dalle leggi e dai regolamenti in materia edilizia, ambientale e di pubblici esercizi di somministrazione, gli organi di polizia, ai fini della vigilanza del rispetto del presente regolamento e per l'accertamento delle relative infrazioni possono procedere, entro i limiti sanciti dall'art. 13 della Legge n. 689/1981, a sopralluoghi ed ispezioni all'interno di tutti gli esercizi commerciali e artigianali di vendita in sede fissa nonché ad effettuare ogni tipo di atto stabilito nella medesima norma di legge. Le cose sequestrate saranno custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di sequestro che deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente, la quale dispone con ordinanza - ingiunzione la confisca, la restituzione o la distruzione delle cose sequestrate.

Quando siano trascorsi i termini previsti dagli articoli 18, 19 e 20, della Legge n.689/81, le cose oggetto della confisca potranno essere vendute o distrutte. Il prezzo di vendita servirà alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale sarà restituito all'avente diritto. In luogo della vendita sarà possibile disporne la distruzione ovvero la devoluzione ad enti od istituti di beneficenza.

Articolo 41. Ordinanze Sindacali e Dirigenziali

Il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi Comunali nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento o di altre norme che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana, oltre quelle già specificamente indicate.

TITOLO VI–NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42. Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogati il precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.
2. Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.